

# COMUNICATO AL PERSONALE: INDICAZIONI SULLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASFERTA.

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio per l'anno 2025 sono state introdotte alcune novità normative in merito al rimborso delle spese di trasferta.

In particolare, la nuova disciplina di legge (art. 1, commi da 81 a 83, Legge n. 207/2024) modifica la regolamentazione del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) in materia di spese sostenute in occasione di trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti, prevedendo che, a far data dal 1 gennaio 2025, i rimborsi delle spese di trasferta sostenute per vitto e alloggio nonché per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea<sup>1</sup> (per quanto di interesse aziendale, servizi di taxi e, laddove ammessi, di noleggio con conducente, nonché le spese di parcheggi e pedaggi autostradali) non concorrono a formare reddito imponibile per il dipendente (ad eccezione delle trasferte nell'ambito del territorio comunale che sono comunque imponibili) e sono deducibili dall'Azienda a fini fiscali solo se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili<sup>2</sup>.

Alla luce della novità legislativa di cui sopra, ti comunichiamo che a decorrere dal 1 marzo 2025 sarai tenuto a:

1. pagare le spese di trasferta sopra menzionate mediante un sistema tracciabile quale carta di debito, di credito, carta prepagata, assegno bancario o circolare, versamento postale o bancario o altri sistemi di pagamento diversi dal contante;
2. documentare tale pagamento, in fase di consuntivazione della trasferta, anche mediante l'attestazione del metodo tracciabile utilizzato (es. ricevuta del Pos, ricevuta del bonifico, ecc.).

Fermo restando l'obbligo per tutto il personale di rispettare le indicazioni di cui sopra, nel caso in cui il pagamento delle spese in questione avvenga con metodi non tracciabili ovvero tu non produca la documentazione attestante la tracciabilità del pagamento effettuato, l'Azienda provvederà comunque a rimborsarti la spesa sostenuta, assoggettando integralmente il relativo importo alla tassazione e alla contribuzione previste dalle disposizioni legislative in materia. In considerazione dei maggiori costi sostenuti dall'Azienda in ragione del mancato rispetto delle previsioni contenute nel presente comunicato, la Società - anche tenuto conto del fatto che la stessa mette a disposizione del personale mezzi di pagamento tracciabili (Postamat, carta di credito, Postepay ecc.) - procederà, contestualmente al rimborso, ad addebitarti un importo corrispondente alla quota di contributi previdenziali a proprio carico relativi alle spese per le quali non risultino rispettate le condizioni di tracciabilità di cui ai precedenti punti 1. e 2., riservandosi altresì di valutare l'inosservanza in parola ai fini disciplinari.

Per quanto attiene alle sopra citate spese di trasferta sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio 2025, pagate con metodi non tracciabili, la Società procederà al rimborso della spesa effettuata, con assoggettamento fiscale e previdenziale, senza tuttavia addebitarti il maggior costo per l'Azienda connesso al mezzo di pagamento da te utilizzato.

Roma, 24 febbraio 2025

<sup>1</sup> Art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

<sup>2</sup> Articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**RisorseUmaneOrganizzazione**

IndicazioniPagamentoSpeseTrasferta

**NoidiPoste**

